



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

MVU	Meccanismo di vigilanza unico
RMVU	Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
RQMVU	Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modifiche e integrazioni
CRD	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modifiche e integrazioni
BRRD	Direttiva 2014/59/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
DORA	Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011
TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario)
TUF	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico della finanza)
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico)
ABE	Autorità bancaria europea

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

	(Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione)
AESFEM	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Definizioni

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Nella presente Circolare sono utilizzate le definizioni stabilite:

- nell'art. 2 RMVU,
- nell'art. 2 RQMVU,
- nell'art. 4 CRR,
- nell'art. 1 TUB,
- nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [*Schema internazionale di regolamentazione per le banche*](#) (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del [*Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria*](#);
- *Basilea 2* per il documento [*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione*](#) (versione integrale emanata nel giugno 2006) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
- *Stati membri dello Spazio economico europeo*, per Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 139* per la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 [*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 154* per la Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 [*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 229* per la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 [*Istruzioni di Vigilanza per le banche*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 251* per la Circolare della Banca d'Italia n. 251 del 17 luglio 2003 [*Rilevazione analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti*](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 262* per la Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 [*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [*Guida per l'attività di vigilanza*](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 272* per la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 [*Matrice dei conti*](#), e successivi aggiornamenti;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Definizioni

- Circolare n. 284 per la Circolare della Banca d'Italia n. 284 del 18 giugno 2013 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default](#) e successivi aggiornamenti;
- Circolare n. 286 per la Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali dei soggetti vigilati](#) e successivi aggiornamenti;
- Regolamento del 21 luglio 2021 per il regolamento [recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali](#) di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- Disposizioni del 7 giugno 2011 [recanti le istruzioni per la nuova segnalazione sugli organi sociali \(Or.So.\)](#);
- Comunicazione del 28 giugno 2012 per la Comunicazione relativa a [Revisione dell'archivio APE: proroga dello schema segnaletico e avvio della consultazione pubblica sul nuovo schema](#);
- Comunicazione del 1 dicembre 2022 per la Comunicazione relativa a [Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM](#).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Meccanismo di vigilanza unico e procedimenti amministrativi

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In relazione all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico, dal 4 novembre 2014 l'esercizio delle funzioni di vigilanza va riferito alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea in base alla ripartizione dei compiti stabilita nell'RMVU e successivamente dettagliata nel RQMVU, direttamente applicabile in Italia.

Nella presente Circolare, i riferimenti alla Banca d'Italia contenuti nelle Parti Prima e Seconda – che, come detto nella Premessa, contengono le disposizioni di recepimento della CRD e di attuazione del CRR e rappresentano il quadro normativo del Meccanismo di vigilanza unico – sono stati quindi sostituiti con riferimenti alla Banca centrale europea e/o alla Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dall'RMVU e dall'RQMVU.

Nella disciplina dei gruppi bancari e delle riserve di capitale diverse dalla riserva di conservazione del capitale (rispettivamente: Parte Prima, Tit. I, Cap. 2 e Parte Prima, Tit. II, Cap. 1), è stato mantenuto il riferimento alla Banca d'Italia, che esercita i poteri ivi previsti in conformità del vigente diritto nazionale nonché della normativa di recepimento della CRD e delle altre direttive rilevanti; si ricorda che tali poteri possono essere esercitati anche su richiesta della Banca centrale europea qualora questa lo richieda per assolvere i compiti a essa attribuiti dall'RMVU e in quanto tali poteri non siano a essa attribuiti direttamente dall'RMVU.

Le modifiche sopra illustrate hanno carattere esclusivamente ricognitivo, e sono state effettuate a soli fini di chiarezza. Resta quindi in ogni caso fermo quanto previsto dall'RMVU, dall'RQMVU e da eventuali ulteriori atti della Banca centrale europea anche per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai quali il Regolamento del 21 luglio 2021, come successivamente modificato e integrato, si applica in quanto compatibile.

Nella presente Circolare, ciascun Capitolo riporta l'elenco dei procedimenti amministrativi ad esso relativi.

Le banche individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi censiti nel Regolamento del 21 luglio 2021 (Banca centrale europea o strutture centrali o territoriali della Banca d'Italia) applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Per esigenze di chiarezza e certezza che potrebbero essere determinate dalla successione delle norme nel tempo, appare utile precisare che:

- per il procedimento di *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili* (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) l'unità organizzativa responsabile è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato o, in alternativa alla Filiale della Banca d'Italia, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti della Parte Seconda è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato fatta eccezione per il procedimento di *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni), per il quale le unità organizzative responsabili sono il Servizio Supervisione bancaria 1, il Servizio Supervisione bancaria 2, il Servizio Supervisione intermediari finanziari, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Meccanismo di vigilanza unico e procedimenti amministrativi

- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* e di *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (per entrambi: Parte Terza, Cap. 1, Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni) è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1) è il Servizio Supervisione bancaria 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione I – Fonti normative

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI
DI MISURAZIONE DEI RISCHI**

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3 (rischio di credito – metodo basato sui *rating* interni), dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte), dalla Parte Tre, Tit. III (rischio operativo), dalla Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato), dalla Parte Tre, Tit. V (rischio di regolamento) e dalla Parte Tre, Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, , di mercato, di regolamento, (artt. 143, 283, 363, CRR; termine: sei mesi).*

SEZIONE III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche meno significative per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi ai sensi del CRR.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa

2.1 Presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca italiana o dalla capogruppo meno significative quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento. L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche meno significative possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 Istruttoria della Banca d'Italia

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione III – Procedure autorizzative

2.3 Decisione e comunicazione del provvedimento

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari.

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima, Terza e Quarta della presente Circolare; l'ambito di applicazione della Parte Seconda è invece determinato dalle apposite norme del CRR.

Si fa comunque rinvio ai singoli Capitoli per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
 - art. 53-bis, co. 1, lett. d) che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate al co. 1 dell'art. 53;
 - art. 54, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
 - art. 55, il quale prevede che la Banca d'Italia eserciti controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite;
 - art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", "società di partecipazione finanziaria", "società di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentali" ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 60-*bis*, che disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61, che definisce il ruolo della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, co. 1 il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, co. 1, lett. d), il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficino di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 61;
- art. 68, co.1, il quale dispone, tra l'altro, che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali;
- art. 69.1, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo;
- art. 69.2, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

— dal CRR, in particolare dall'art. 1;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- dal Regolamento Delegato 676/2022 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento;
 - dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (DORA);
- e inoltre:
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
 - dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;
 - dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- la CRD;
- i documenti Basilea 2 e Basilea 3;
- Il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, di marzo 2016, e successive modifiche e integrazioni ("Guida BCE");
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) ("Raccomandazione BCE").

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel CRR:

- "ente" (art. 4, par. 1, punto 3);
- "partecipazione" (art. 4, par. 1, punto 35);

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- *"società strumentale "* (art. 4, par. 1, punto 18);
- *"società di partecipazione finanziaria"* (art. 4, par. 1, punto 20);
- *"società finanziaria "* (art. 4, par. 1, punto 26);
- *"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE"* (art. 4, par. 1, punto 31);
- *"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE"* (art. 4, par. 1, punto 33).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del TUB:

- *"società di partecipazione finanziaria mista"* (art. 59, co. 1, lett. b-bis);
- *"capogruppo"* (art. 61);
- *"gruppo bancario"* (art. 60).
- *"componenti del gruppo sub-consolidanti"*, le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una partecipazione, in enti o società finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *imposizione alle banche o alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dell'applicazione delle disposizioni previste dalle Parti Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Sette-bis e Otto del CRR, nonché delle disposizioni di recepimento del Titolo VII della CRD su base sub-consolidata* (art. 11, par. 6 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002* (art. 24, par. 2 CRR; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1), per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR e per le imprese di riferimento;
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento;
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6); i partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3) e per le imprese di riferimento;
- i. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- j. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
- k. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
- l. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le banche extracomunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 7).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite alle

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione II – Disciplina prudenziale su base individuale

esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

3. Succursali in Italia di banche aventi sede in uno Stato dell'Unione europea

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato dell'Unione europea sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati membri dell'Unione europea.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II); le medesime disposizioni si applicano anche alle banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR;
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- i. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
- j. comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
- k. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- l. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
- m. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
- n. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione III – Disciplina prudenziale su base consolidata

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- d. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, nonché alle società bancarie e finanziarie componenti il gruppo bancario.

3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società capogruppo di gruppi bancari.

4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari.

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)

Oltre a quanto richiamato nelle Sez. II e III, le disposizioni si applicano anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione IV – Altre disposizioni

8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche costituite in forma cooperativa.

9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

SEZIONE V

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, in relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Uno del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE (1), nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali” dell’Allegato della Raccomandazione BCE (2).

Con riferimento alle discrezionalità nazionali di seguito indicate, le banche meno significative trasmettono alla Banca d’Italia:

- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall’art. 18, par. 7 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 12;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall’art. 24, par. 2 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 15.

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, ai fini dell’esercizio delle discrezionalità nazionali previste dalla Parte Uno del CRR, la Banca d’Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali” dell’Allegato della Raccomandazione BCE. In relazione alle discrezionalità nazionali previste dagli articoli 4, par. 1, punto 20, e 19, par. 2 del CRR, nei casi rientranti nella propria competenza, la Banca d’Italia assume la decisione nell’ambito del procedimento amministrativo di “Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo”; in tali casi resta comunque fermo l’esercizio della vigilanza su base consolidata (3).

Per le discrezionalità nazionali previste dagli artt. 8, par. 1 e 2, e 10, par. 1 e 2 del CRR, le banche meno significative applicano quanto previsto dalla Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III e Capitolo 1, Sezione III, rispettivamente.

2. Altre discrezionalità nazionali

La deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale ai sensi dell'art. 7 CRR non è consentita.

Il metodo del consolidamento individuale disciplinato all'art. 9 CRR non è suscettibile di applicazione in Italia.

(1) Cfr. Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Cfr. Raccomandazione della Banca Centrale Europea 2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, come modificata dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025.

(3) Cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 2; Titolo III, Sez. II TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

La Banca d'Italia può richiedere alle banche o alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista di rispettare quanto previsto dalle Parti Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Sette-*bis* e Otto del CRR, nonché dal Titolo VII della CRD su base sub-consolidata, previa verifica delle condizioni previste dall'art. 11, par. 6 CRR e sulla base di una valutazione caso per caso.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

Allegato A

Canada,

Giappone,

Svizzera,

Stati Uniti d'America.

PARTE PRIMA

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 10 del TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 14 del TUB, l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato bancario sia a società di nuova costituzione, sia a società già esistenti, previa modifica del proprio oggetto sociale.

I soggetti che intendono svolgere attività per le quali, ai sensi delle norme applicabili, sono necessarie autorizzazioni ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 14 TUB, ne fanno apposita istanza, a integrazione della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

Per il rilascio delle autorizzazioni è prevista una decisione della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'RMVU e dell'art. 78, par. 5 dell'RQMVU (1).

La Banca d'Italia e la Banca centrale europea verificano l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. Ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

(1) Cfr. Sez. VII. In relazione all'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF, disciplinata nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140): <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html>.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli altri casi sottopone una proposta di decisione alla Banca centrale europea, che concede o nega l'autorizzazione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte V, Tit. 1;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
 - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti, e relative disposizioni di attuazione;
 - art. 26, concernente i requisiti degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;
 - artt. 53, 53-bis, 67 e 67-ter, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 19, co. 4, concernente l'autorizzazione delle banche italiane all'esercizio di servizi e attività di investimento;
 - art. 19, co. 4-bis, e art. 20-bis, co. 4, che disciplinano, rispettivamente, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle banche italiane.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- il CRR;
- la MiFID2;
- il MiFIR;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione delle norme UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (direttiva 2015/849/UE);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*banche di garanzia collettiva*”, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);
- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (3);
- “*filiazione di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB o all'art. 19, co. 4 del TUF.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

(2) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 2, TUB* (Sez. V, par. 3, e Sez. VI; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 180 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (Sez. V, par. 5; termine: 60 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis e 3-ter, TUB* (Sez. V, par. 5, e Sez. VI, par. 1; termine: 120 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 5; termine: 120 giorni).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti previsti ai sensi dell'art. 30 TUB. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (1).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 100.000 euro (2). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (3).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

(1) Art. 29, co. 2, TUB.

(2) Art. 34, co. 4, TUB.

(3) Art. 33, co. 4, TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni (1).

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (*“mission e obiettivi aziendali”*);
- il livello di rischio tollerato (*“tolleranza al rischio”* o *“appetito per il rischio”*);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (*“attività”*);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (*“mercato di riferimento e posizionamento”*);
- i canali di distribuzione utilizzati (*“rete”*).

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

(1) Per la predisposizione del programma di attività, cfr. anche: Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di marzo 2018, e successive integrazioni; Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi *fintech*, di marzo 2018.

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/index.en.html>.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di *back office* e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia e la Banca centrale europea tengono conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valutano:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Forma inoltre oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

Nell'effettuare tali verifiche, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano le informazioni e i dati in loro possesso e possono avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, si tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, si valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

SEZIONE V

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia. Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca centrale europea per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- g. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegate anche:

- a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;
- b. l'attestazione da parte della capogruppo dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4);
- c. una relazione attestante il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente. La relazione può essere redatta da un'associazione di categoria abilitata allo svolgimento della revisione cooperativa (5).

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire. In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.

2. Istruttoria della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca d'Italia non rigetta la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e predispose un progetto di decisione della Banca centrale europea – notificato anche al richiedente – se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, viene verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b. presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;
- c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;

(4) Cfr. Parte terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3.1.

(5) Cfr. art. 18, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e. possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);
- f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (6), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del d.l. n. 201/2011;
- g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca e/o a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre, si valutano:

- a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca centrale europea può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La decisione di autorizzazione è comunque adottata dalla Banca centrale europea entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (7). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB (8).

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB (9)(10).

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria (11).

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 14, co. 3-*bis* e 3-*ter*, del TUB.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati dalla Banca centrale europea secondo quanto previsto dall'RQMVU.

Nei casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione, la società modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione.

(7) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(8) Cfr. Cap. 4, Sez. II, par. 2.

(9) Cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(10) Nei casi di autorizzazione ai sensi della Sez. VII, in relazione all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 32-*ter* TUF, cfr. Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

(11) Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come successivamente integrato e modificato.

SEZIONE VI

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI**

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria deliberano la modifica dell'oggetto sociale e apportano le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accertano che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa

La presente Sezione fissa le procedure e condizioni che le banche italiane devono osservare per essere autorizzate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF e nel rispetto del riparto di competenze previsto dall'RMVU e dall'RQMVU (1).

2. Domanda di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi e attività di investimento presentano alla Banca d'Italia apposita domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (2).

La domanda indica i servizi e le attività per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi e le attività di investimento.

3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è valutata l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi e delle attività di investimento (3) e la sana e prudente gestione della banca. È sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 19, co. 4, del TUF.

L'autorizzazione è rilasciata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto alla Sez. V, par. 3.

(1) Cfr., in particolare, Art. 78(5) RQMVU. Come chiarito dalla Banca centrale europea, l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento è gestita nell'ambito della procedura comune del *licensing*; cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140):

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html>.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(3) In particolare, nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, il rispetto dei requisiti di cui alla Parte III del TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, ovvero quando le banche intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento, per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda.

Alla domanda e alla sua valutazione si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto ai parr. 2 e 3. La banca allega un nuovo programma di attività ai sensi della Sez. III.

5. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, co. 4-*bis*, e 20-*bis*, co. 4, del TUF. Si applica l'ipotesi di proroga di cui alla Sez. V, par. 5.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione possono riguardare anche solo alcuni dei servizi e attività d'investimento cui la banca è autorizzata. In questi casi la banca modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati in accordo al riparto di competenze previsto dall'RQMVU. Prima dell'adozione, è sentita la Consob.

6. Obblighi informativi

Le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività di investimento autorizzati.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VIII – Filiazioni di banche estere

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

Nei casi di banche comunitarie stabilite in Stati non partecipanti al MVU, la Banca centrale europea rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità competenti dello Stato d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV (1).

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valutano le seguenti condizioni:

- che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

(1) Rimangono fermi gli altri obblighi di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

**SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (incluso anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;
 - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.

(1) Cfr. Titolo IV, Cap. 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 3;
- descrivere il profilo professionale del fornitore di servizi individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare ai fornitori di servizi una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5. Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP/ILAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

1. Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).
2. Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di

supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.

3. Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
4. Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
5. Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
6. Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

1. Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
2. Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
3. Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

1. Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
2. Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

1. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
3. Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
4. Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
5. Illustrare le iniziative di formazione per il personale.
6. Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

7. Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
8. Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
9. Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

1. i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi;
2. il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
3. il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
4. il sistema di gestione dei dati;
5. la politica relativa alle modalità per l'uso dei servizi TIC prestati da fornitori terzi, con particolare riferimento ai servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

Allegato B

SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La relazione attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- organizzazione e gestione per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento (“servizi e attività”);
- correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi e delle attività.

La relazione è ripartita in due sezioni e integra i dati e le informazioni relativi all'operatività aziendale forniti con il programma d'attività (Sez. III, parr. 1.1 e 1.2), nonché le informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa (Sez. III, par. 1.3).

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi e delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento, nonché degli eventuali servizi accessori e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche, anche con riferimento all'eventuale ricorso ad agenti collegati. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 2. la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di *outsourcing* di funzioni essenziali o importanti, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
 3. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, *back office* e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

4. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi e attività di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione dei servizi e attività attuati e programmati);
5. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione dei nuovi servizi e attività; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
6. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini; informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi e alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
- informazioni sull'eventuale intenzione di ricorrere ad agenti collegati per l'offerta di servizi e attività d'investimento;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza, ovvero del ricorso a pratiche di vendita abbinata) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi, attività e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e le misure idonee ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in caso di offerta o consulenza da parte della banca di prodotti di propria emissione;
- la descrizione delle misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di incentivi, anche nell'eventualità in cui la banca presti il servizio di consulenza su base indipendente o produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempra la prestazione di tale servizio);

- l'illustrazione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica e dei parametri o limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, nonché delle misure e dei controlli dei sistemi e del rischio volti a garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti e rispettino i requisiti gestionali previsti dalle norme applicabili;
- la descrizione delle regole, procedure e dispositivi adottati per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e/o di un sistema organizzato di negoziazione;
- la descrizione delle misure adottate relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori (cd. *product governance*);
- la descrizione delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

TITOLO IV

Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

La presente disciplina:

- rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa è integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, processo ICAAP, informativa al pubblico, concentrazione dei rischi, gestione e controllo del rischio di liquidità, obbligazioni bancarie garantite, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ecc.). Inoltre, alle banche che utilizzano, a fini prudenziali, sistemi interni di misurazione dei rischi diversi da quelli di base o standardizzati (1), si applicano anche le norme in materia di organizzazione e controlli interni previste dai rispettivi capitoli;
- forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche, quali le disposizioni di natura organizzativa in materia di: governo societario; gestione dei rischi informatici previste dal Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e dai relativi atti delegati; assetti proprietari; requisiti degli esponenti aziendali; trasparenza e correttezza delle relazioni tra banche e clienti; attività e servizi di investimento (2); prevenzione dell'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; usura.

I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

(1) Con riferimento al rischio operativo, il metodo standardizzato include anche il metodo di base.

(2) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati (3).

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verificano la completezza, la adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), la affidabilità del sistema dei controlli interni delle banche.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 52-*bis*, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 120-*undecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (4);
- art. 120-*duodecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca (5);

(3) Nella declinazione del principio di proporzionalità le banche tengono conto dei seguenti criteri: a. le dimensioni, in termini di totale bilancio della banca e delle sue filiazioni, nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale; b. la presenza geografica della banca e il volume delle sue attività in ogni paese; c. la forma giuridica della banca, incluso se essa fa parte di un gruppo e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo; d. se la banca è quotata o meno in borsa; e. se la banca è autorizzata a usare modelli interni per la misurazione dei requisiti; f. la tipologia di attività e di servizi autorizzati prestati dalla banca; g. il modello di business e la strategia di base; la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa della banca; h. la strategia in materia di rischio, la propensione al rischio e l'effettivo profilo di rischio della banca, tenendo in considerazione anche il risultato delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP; i. gli assetti proprietari e la struttura di finanziamento della banca; j. la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti; k. le attività esternalizzate e i canali di distribuzione; l. i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest'area.

(4) Le disposizioni attuative dell'art.120-*undecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

(5) Le disposizioni attuative dell'art.120-*duodecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

- art. 124-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (6);
e inoltre:
 - dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 (direttiva DORA), che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
 - dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 3 febbraio 2011 in materia, tra l'altro, di verifica del merito creditizio del consumatore nell'ambito del credito ai consumatori;
 - dalla decisione della BCE del 16 settembre 2010, n. 14, relativa al controllo dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.
- Vengono inoltre in rilievo:
 - la CRD;
 - il CRR;
 - la direttiva 2014/17/UE;
 - il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (DORA);
 - la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (direttiva DORA);
 - il regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici);
 - i seguenti documenti pubblicati da istituzioni comunitarie e organismi internazionali: Committee of European Banking Supervisors (CEBS), *"Guidelines on the management of operational risks in market-related activities"*, 12 ottobre 2010; Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *"Fair value measurement and modelling: An assessment of challenges and lessons learned from market stress"*, 12 giugno 2008; BCBS, *"The internal audit function in banks"*, 28 giugno 2012; BCBS, *"Core Principles for Effective Banking Supervision"*, 14 settembre 2012; BCBS, *"Corporate governance principles for banks"*, 8 luglio 2015;

(6) Le disposizioni attuative dell'art.124-*bis*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

Financial Stability Board (FSB), *“Enhancing Market and Institutional Resilience”*, 7 aprile 2008; FSB, *“Thematic Review on Risk Governance”*, 12 febbraio 2013; European Systemic Risk Board (ESRB), *“Raccomandazione in materia di prestiti in valuta estera (ESRB/2011/1)”*, 21 settembre 2011; ESRB, *“Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)”*, 20 dicembre 2012; EBA, *“Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi” (EBA/GL/2017/06)*, 20 settembre 2017; EBA, *“Orientamenti sulla governance interna”* adottati ai sensi della direttiva CRD; EBA, *“Orientamenti emanati sulla base dell’articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l’identificazione, la valutazione, la gestione e l’attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti” (EBA/GL/2022/14)*, 20 ottobre 2022; EBA, *“Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti” (EBA/GL/2018/04)*, 19 luglio 2018; EBA, *“Orientamenti in materia di esternalizzazione” (EBA/GL/2019/02)*, 25 febbraio 2019; EBA, *“Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti” (EBA/GL/2020/06)*, 29 maggio 2020; i *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*, pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (*Basel Committee for Banking Supervision*, BCBS) nel gennaio 2013 (7).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- *“organo con funzione di supervisione strategica”*: l’organo con funzione di supervisione strategica come definito nel Capitolo 1;
- *“organo con funzione di gestione”*: l’organo con funzione di gestione come definito nel Capitolo 1;
- *“organo con funzione di controllo o organo di controllo”*: l’organo con funzione di controllo o l’organo di controllo come definito nel Capitolo 1;
- *“organi aziendali”*: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- *“funzione aziendale”*: l’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l’espletamento di una determinata fase dell’attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;
- *“funzione antiriciclaggio”*: la funzione definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019;

(7) <http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf>.

- “*funzioni aziendali di controllo*”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*) (8);
- “*funzioni di controllo*”: l’insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo;
- “*funzione essenziale o importante*”: una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari della banca o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte della banca, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari;
- “*cultura del rischio / dei rischi*”: l’insieme delle regole, degli atteggiamenti e dei comportamenti della banca che incidono sul grado di consapevolezza, sull’assunzione e gestione dei rischi, nonché sulle attività di controllo, che determinano le decisioni in materia di rischi. La cultura del rischio influenza le decisioni degli organi aziendali e del personale nello svolgimento quotidiano delle proprie attività e influisce sui rischi assunti dalla banca;
- “*personale*”: il personale come definito nella disciplina della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Parte I, Tit. IV, Cap. 2, Sez. I, par. 3);
- “*processo di gestione dei rischi*”: l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili (9) nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, relativi ad attività in bilancio e fuori bilancio, cogliendone, in una logica integrata e sulla base di valutazioni di tipo *top-down* e *bottom-up*, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno;
- “*risk appetite framework*” – “RAF” (sistema degli obiettivi di rischio): il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli (cfr. Allegato C). Si forniscono, di seguito, le definizioni dei concetti rilevanti ai fini del RAF:
 - *risk capacity (massimo rischio assumibile)*: il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall’autorità di vigilanza;

(8) Tra le funzioni aziendali di controllo rientrano anche la funzione antiriciclaggio, la funzione di convalida come disciplinata dalle relative disposizioni e la funzione di controllo a cui è attribuita la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici come disciplinata dal DORA (cfr. art. 6).

(9) Devono essere considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio strategico, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di concentrazione, il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*), il rischio di reputazione, il rischio di modello, i rischi derivanti da prestiti in valuta estera, il rischio paese, il rischio di trasferimento nonché i rischi derivanti dall’ambiente macroeconomico in cui la banca opera anche con riferimento all’andamento del ciclo economico e i rischi di sostenibilità (ambientali, sociali o di *governance*, ESG). Si riportano, nell’Allegato A, le linee guida riferite a specifiche categorie di rischio, fermo restando quanto previsto nelle specifiche discipline relative alle singole tipologie di rischio.

- *risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio)*: il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere, nel limite del massimo rischio assumibile, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;
 - *risk tolerance (soglia di tolleranza)*: la devianza massima dal *risk appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
 - *risk profile (rischio effettivo)*: il rischio effettivamente assunto, misurato in un determinato istante temporale;
 - *risk limits (limiti di rischio)*: l'articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi, definiti, in linea con il principio di proporzionalità, per tipologie di rischio, unità e o linee di *business*, linee di prodotto, tipologie di clienti;
- “*esternalizzazione*”: l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla stessa banca;
 - “*subesternalizzazione*”: la situazione in cui il fornitore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisce ulteriormente una funzione esternalizzata a un altro fornitore di servizi;
 - “*fornitore di servizi*”: un soggetto terzo che realizza, in tutto o in parte, un processo, un servizio o un'attività esternalizzata nell'ambito di un accordo di esternalizzazione;
 - “*accountability*”: l'assegnazione della responsabilità di un'attività o processo aziendale, con il conseguente compito di rispondere delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti, a una determinata figura aziendale; in ambito tecnico, si intende la garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a soggetti (utenti o applicazioni) univocamente identificabili;
 - “*verificabilità*”: la garanzia di poter ricostruire, all'occorrenza e anche a distanza di tempo, eventi connessi all'utilizzo del sistema informativo e al trattamento di dati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive (10);
- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, secondo quanto previsto dalla Sezione VI;

(10) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

- alle succursali di banche comunitarie e alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, secondo quanto previsto dalla Sezione VII.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale degli obblighi relativi al sistema dei controlli interni per le banche che sono state autorizzate alla deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'art. 7 del CRR (ai sensi dell'art. 53-bis, co. 1, lettera d, TUB) (termine: 120 giorni).*

6. Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF") (cfr. Allegato C);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni comprende sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali,

strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale:

- assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;
- prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico (11);
- garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;
- incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi;
- assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di *compliance*), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare le seguenti tipologie di controllo:

- *controlli di linea* (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - a. la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - b. il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - c. la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e dei sistemi informatici e di rete conformemente al DORA e al

(11) Nell'Allegato B sono previsti specifici controlli per le succursali estere di banche italiane.

regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Presupposto di un sistema dei controlli interni completo e funzionale è l'esistenza di una organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, rileva, in primo luogo, il corretto funzionamento del governo societario, le cui caratteristiche devono essere in linea con quanto previsto nelle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (12).

Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione:

- i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite;
- il processo di gestione dei rischi è efficacemente integrato. Sono considerati parametri di integrazione, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: la diffusione di un linguaggio comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli della banca; l'adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra di loro coerenti (ad es., un'unica tassonomia dei processi e un'unica mappa dei rischi); la definizione di modelli di reportistica dei rischi, al fine di favorirne la comprensione e la corretta valutazione, anche in una logica integrata; l'individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle rispettive attività; la previsione di flussi informativi su base continuativa tra le diverse funzioni in relazione ai risultati delle attività di controllo di propria pertinenza; la condivisione nella individuazione delle azioni di rimedio;
- i processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività aziendali sono affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio. A tal fine: la definizione e la convalida delle metodologie di valutazione sono affidate a unità differenti; le metodologie di valutazione sono robuste, testate sotto scenari di stress e non fanno affidamento eccessivo su un'unica fonte informativa; la valutazione di uno strumento finanziario è affidata a un'unità indipendente rispetto a quella che negozia detto strumento; le risultanze di valutazioni basate su metodi quantitativi sono integrate da valutazioni qualitative per mitigare il rischio di modello;
- le procedure operative e di controllo devono: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire o, laddove non sia possibile, attenuare i potenziali conflitti d'interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo;
- i sistemi informatici e di rete rispettano la disciplina del DORA e del regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici;

(12) Cfr. Capitolo 1.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

- i requisiti di continuità operativa sono adeguati e conformi a quanto stabilito dal Capitolo 5 (La continuità operativa) (13);
- la normativa e la documentazione sono costantemente aggiornate;
- il sistema di registrazione e reporting dei dati è deputato a tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione al fine di fornire informazioni complete e aggiornate sulla attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi. Esso assicura nel continuo l'integrità, completezza e correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate; inoltre, garantisce l'*accountability* e l'agevole verificabilità (ad es., da parte delle funzioni di controllo) delle operazioni registrate. Il sistema di gestione dei dati soddisfa i requisiti di cui all'Allegato D.

Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

(13) La continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è disciplinata dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

SEZIONE II

IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Nei successivi paragrafi si forniscono indicazioni minime circa il ruolo di ciascun organo aziendale nell'ambito del sistema dei controlli interni, anche al fine di chiarire i relativi compiti e responsabilità.

Tali indicazioni non esauriscono, pertanto, le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali nell'ambito della loro autonomia gestionale.

2. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce e approva:

- a. il modello di *business* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- d. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- e. i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi (cfr. Sezione III, par. 3.3);

— approva:

- a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali (cfr. anche par. 5);
- b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

- c. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- d. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari (1) (2) e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;
- e. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati (cfr. *infra*, par. 3);
- f. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV) (3);
- g. al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una corretta cultura dei rischi e dei controlli interni (4), un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale (5);
- h. i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, secondo quanto previsto dalla Sezione VIII;
- i. il programma delle prove di stress, così come delineato dagli "Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti" (EBA/GL/2018/04);

— assicura che:

- a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative (6);
- b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia, anche nel tempo mediante apposite procedure di *follow up*;

(1) Ai fini dell'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali si applicano le specifiche disposizioni organizzative previste nella Parte tre, Titoli II, III, IV e VI del CRR, che disciplinano le varie tipologie di rischio rilevanti a fini prudenziali.

(2) Per processo di convalida si intende l'insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volti a valutare l'accuratezza delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance di un sistema interno di misurazione dei rischi non utilizzato a fini regolamentari.

(3) La politica di esternalizzazione è definita in conformità con quanto previsto alla Sezione 7 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione.

(4) Una corretta cultura dei rischi promuove un ambiente in cui sono possibili una comunicazione e una partecipazione aperte e costruttive, che stimoli il dibattito e un'adeguata dialettica tra i dipendenti.

(5) Al riguardo, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 10 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

(6) A questo fine, gli intermediari si attengono a quanto previsto nella Sezione 6.3 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

- c. l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
 - d. il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, il programma delle prove di stress, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti ed integrati, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
 - e. la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- nel caso in cui la banca operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di *audit* predisposto dalla funzione di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2), ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo. Approva altresì il piano di *audit* pluriennale.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

- approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse con la sua predisposizione e messa in opera, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione, determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;
- vigila, con il supporto delle competenti funzioni, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- con cadenza almeno annuale, esamina i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell'organo con funzione di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi.

3. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti di cui alle Sezioni I e III, monitorandone nel continuo il rispetto.

In particolare, l'organo con funzione di gestione:

— definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito:

- a. stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico. Inoltre, nell'ambito della gestione dei rischi, limita l'affidamento sui *rating* esterni, assicurando che, per ciascuna tipologia di rischio, siano condotte adeguate e autonome analisi interne;
- b. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca (7). In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;
- c. stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- d. esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza (cfr. Sezione III, par. 3.3.); di tali operazioni informa l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo;
- e. è responsabile dell'attuazione e della performance del programma delle prove di stress e assicura che siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti e che tutti gli elementi del programma siano appropriatamente documentati e regolarmente aggiornati nelle procedure interne (8).

(7) A questo fine, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 9, paragrafo 98, degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2017/11).

(8) Per i contenuti minimi del programma delle prove di stress e della relativa documentazione si rimanda agli Orientamenti dell'EBA relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04).

- definisce e cura l’attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l’avvio di nuove attività o l’ingresso in nuovi mercati. Il processo:
 - a. identifica in modo chiaro le condizioni per la sua applicazione (anche attraverso la definizione di nuovi prodotti / servizi / cambiamenti significativi) (9), in modo da assicurare il corretto coinvolgimento delle funzioni interessate;
 - b. assicura il rispetto della normativa applicabile e che prima dell’approvazione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità – i rischi derivanti dalla nuova operatività, che detti rischi siano coerenti con la propensione al rischio e che la banca sia in grado di gestirli;
 - c. definisce le fasce di clientela a cui si intendono distribuire nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti;
 - d. consente di stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche) nonché di valutare gli impatti sulle procedure amministrative e contabili della banca;
 - e. individua le strutture e/o il personale responsabili e le eventuali modifiche da apportare all’organizzazione e al sistema dei controlli interni;
- definisce e cura l’attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV);
- definisce e cura l’attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- nell’ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa all’organo con funzione di supervisione strategica, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo prestabilito;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell’organo con funzione di supervisione strategica;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicura:
 - a. la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;

(9) Sono oggetto di valutazione preventiva anche le modifiche derivanti da operazioni di fusione, acquisizione e altre operazioni societarie, nonché gli impatti sui processi e sui sistemi della banca che possono derivare dal trattare nuovi prodotti o avviare nuovi servizi.

- b. una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di gestione con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di gestione svolge anche i seguenti compiti:

- è responsabile dell'impianto e del funzionamento del sistema prescelto; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;
- impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di gestione del rischio;
- cura che i sistemi di misurazione dei rischi siano integrati nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*);
- tiene conto, nello svolgimento dei compiti assegnati, delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

4. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Nell'espletamento di tale compito, l'organo con funzione di controllo vigila sul rispetto delle previsioni di cui i) alla presente Sezione, ii) alle Sezioni I e III e iii) al processo ICAAP. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del

medesimo decreto legislativo (10). Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, l'organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate (11).

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, vigila – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità, dei sistemi stessi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi (12), i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

L'ordinamento e le fonti di autoregolamentazione attribuiscono, poi, compiti di controllo a specifiche funzioni - diverse dalle funzioni aziendali di controllo - o a comitati interni all'organo amministrativo, la cui attività va inquadrata in modo coerente nel sistema dei controlli interni.

In particolare, rilevano:

- l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- per le banche con azioni quotate, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-*bis* del TUF), il quale, tra l'altro, ha il compito di stabilire adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Inoltre, il Codice di autodisciplina della Borsa Italiana, a cui le banche quotate possono aderire su base volontaria, introduce principi e criteri applicativi riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che prevedono, tra l'altro, la designazione di uno o più amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e l'istituzione, in seno all'organo amministrativo, di un comitato controllo e rischi.

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, l'organo con funzione di supervisione strategica approva un documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le

(10) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

(11) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

(12) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione. A titolo esemplificativo, nell'attività dell'organismo di vigilanza, che attiene in generale all'adempimento di leggi e regolamenti, può essere proficuo uno stretto raccordo, in termini sia di suddivisione di attività che di condivisione di informazioni, con le funzioni di conformità alle norme e di revisione interna.

Nel definire le modalità di raccordo, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge per le funzioni di controllo, le banche prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli organi aziendali sul sistema dei controlli interni.

SEZIONE III

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche istituiscono, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (*compliance*); ii) di controllo dei rischi (*risk management*); iii) di revisione interna (*internal audit*).

Le prime due funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la revisione interna ai controlli di terzo livello.

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

- a) tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse (umane, economiche, tecnologiche e informatiche, ecc.) e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Le funzioni sono dotate di sistemi informativi e di supporto adeguati e hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, permettono, tra l'altro, alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione, anche esterni, nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;
- b) i responsabili:
 - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
 - sono collocati in posizione gerarchica e funzionale adeguata; in particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
 - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo (1). Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
 - riferiscono direttamente agli organi aziendali e rispondono a tali organi per lo svolgimento dei propri compiti e responsabilità. In particolare, i responsabili della

(1) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;

- c) il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, nelle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;
- d) le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;
- e) i criteri di remunerazione del personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettono l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta (2).

Se coerente con il principio di proporzionalità, le banche possono, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino ad essere efficaci:

- affidare a un'unica struttura lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi;
- affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno o all'interno del gruppo, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione contenute nella Sezione IV;
- affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformità a un soggetto che svolge anche altri compiti, a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse e siano rispettati tutti i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Tenuto conto che le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna (controllo di terzo livello), per assicurare l'imparzialità delle verifiche, le funzioni di conformità alle norme e di gestione dei rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna.

2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo

Per ciascuna funzione aziendale di controllo, la regolamentazione interna indica responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione dell'attività di controllo.

(2) Cfr. Capitolo 2.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

In particolare:

- le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi presentano annualmente agli organi aziendali, ciascuna in base alle rispettive competenze, un programma di attività, in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli, sia di eventuali nuovi rischi identificati;
- la funzione di revisione interna presenta annualmente agli organi aziendali un piano di *audit*, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali (3).

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:

- presentano agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In ogni caso, le funzioni aziendali di controllo informano tempestivamente gli organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo

3.1 Premessa

Nei paragrafi seguenti si stabiliscono, in via generale, le responsabilità e i principali compiti di ciascuna delle funzioni aziendali di controllo.

Indicazioni più specifiche concernenti le responsabilità e i compiti di tali funzioni relativamente a ciascuna singola categoria di rischio, ambiti operativi o attività particolari sono riportate nelle relative discipline (cfr. Sezione I, par. 1).

3.2 Funzione di conformità alle norme (compliance)

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

(3) Le verifiche di *audit* interno relative ai sistemi informatici e di rete sono disciplinate dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione; la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (ad es.: gestione del rischio operativo e revisione interna);
- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme.

Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno della banca, la funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

Con riferimento ad altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato (ad es.: normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di trattamento dei dati personali), la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, può graduare i compiti della *compliance*, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità.

La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale (4), che richiede almeno: (i) la definizione di procedure

(4) Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

(5) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale; (ii) la verifica dell'adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di non conformità.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono:

- il coinvolgimento nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Sotto il profilo organizzativo, tenuto conto dei molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità alle norme possono essere affidate a risorse appartenenti ad altre strutture organizzative (ad es., legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività.

3.3 Funzione di controllo dei rischi (*risk management function*)

La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi (6).

La funzione di controllo dei rischi deve essere organizzata in modo da perseguire in maniera efficiente ed efficace tale obiettivo. Essa può essere variamente articolata, ad esempio in relazione ai singoli profili di rischio (di credito, di mercato, operativo, modello, ecc.), purché la banca mantenga una visione d'insieme dei diversi rischi e della loro reciproca interazione. Le banche che adottano sistemi interni per la misurazione dei rischi, se coerente con la natura, la dimensione e la complessità dell'attività svolta, individuano all'interno della funzione di controllo dei rischi

(5) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l'acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti.

(6) La funzione di controllo dei rischi va tenuta distinta e indipendente dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di *business* e modificano il profilo di rischio della banca.

unità preposte alla convalida di detti sistemi indipendenti dalle unità responsabili dello sviluppo degli stessi.

Specie nelle banche più complesse, può essere prevista la costituzione di specifici comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad es., comitati per i rischi di credito e operativi, comitato di liquidità, comitato finanza, comitato per l'*asset and liability management*), definendo in modo chiaro le diverse responsabilità e le modalità di intervento e di partecipazione della funzione, in modo da garantirne la completa indipendenza dal processo di assunzione dei rischi; va inoltre evitato che l'istituzione di tali comitati possa depotenziare le prerogative della funzione di controllo dei rischi.

Al tempo stesso, vanno individuate soluzioni organizzative che non determinino una eccessiva distanza dal contesto operativo. Per la piena consapevolezza dei rischi è necessario che vi sia una continua interazione critica con le unità di *business*.

La funzione di controllo dei rischi:

- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che utilizzano come input i risultati degli scenari di stress e delle analisi di *sensitivity*, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a *backtesting* periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi tiene conto in generale del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e informa di queste incertezze l'organo con funzione di gestione;
- valuta, almeno annualmente, robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress e la necessità di aggiornamento dello stesso. La valutazione deve includere sia aspetti qualitativi che quantitativi, secondo quanto riportato negli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04), e devono essere considerate le possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e quelle sulla liquidità;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione di controllo a cui è attribuita la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici come disciplinata dal DORA (cfr. art. 6) ;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;
- coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato ipotizzando diversi scenari di rischio e valutando la capacità della banca di assicurare una efficace gestione del rischio. Può chiedere che modifiche da apportare a specifici prodotti o servizi siano preventivamente sottoposte al vaglio degli organi aziendali nel rispetto del processo di approvazione dei nuovi prodotti di cui alla Sezione II, paragrafi 2 e 3;
- dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi; in caso di parere negativo su operazioni diverse da quelle deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (*veto power*), sono adottate procedure specifiche e formalizzate per l'approvazione di tali operazioni da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (cd. procedure di *escalation*) (7);
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio, verificando che le decisioni sull'assunzioni dei rischi assunte ai diversi livelli aziendali siano coerenti con i pareri da essa forniti;
- in caso di violazione del RAF, inclusi i limiti operativi, ne valuta le cause e gli effetti sulla situazione aziendale, anche in termini di costi, ne informa le unità operative interessate e gli organi aziendali e propone misure correttive. Assicura che l'organo con funzione di supervisione strategica sia informato in caso di violazioni gravi; la funzione di controllo dei rischi ha un ruolo attivo nell'assicurare che le misure raccomandate siano adottate dalle funzioni interessate e portate a conoscenza degli organi aziendali;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie (cfr. Allegato A, par. 2);
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio.

3.4 Funzione di revisione interna (*internal audit*)

La funzione di revisione interna è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF,

(7) Il parere del responsabile della funzione di controllo dei rischi ha invece una funzione consultiva per le operazioni deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

In tale ambito, coerentemente con il piano di *audit*, la funzione di revisione interna:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
 - b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - d. l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
 - e. l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
 - f. i sistemi informatici e di rete conformemente a quanto previsto dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici;
 - g. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "*follow-up*");
 - h. nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi, l'integrità dei processi che garantiscono l'affidabilità dei metodi e delle tecniche, delle ipotesi e delle fonti di informazioni utilizzati dalla banca nei modelli interni (ad es., la modellazione dei rischi e le misurazioni contabili); dovrebbero essere anche valutati la qualità e l'uso di strumenti qualitativi di identificazione e valutazione dei rischi e le misure di attenuazione del rischio adottate;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità operativa di cui al Capitolo 5 (La continuità operativa). In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate.;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

- qualora nell’ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l’attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità.

Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna valuta anche:

- l’organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
- l’appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
- l’allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la funzione di revisione interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati.

L’organizzazione della funzione di revisione interna è coerente con l’articolazione ed il grado di complessità della banca. Fermo restando che la funzione va posta alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di supervisione strategica, vanno, tuttavia, preservati i raccordi con l’organo con funzione di gestione.

Indipendentemente dalle scelte organizzative, e fermo restando che i destinatari delle comunicazioni delle attività di verifica sono gli organi aziendali e le unità sottoposte a controllo, nella regolamentazione interna è espressamente previsto il potere per la funzione di revisione interna di comunicare in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni agli organi aziendali. Gli esiti degli accertamenti conclusisi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la funzione di revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad es., dell’attività di elaborazione dei dati), la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

3.5 Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni aziendali

Fermo restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli, le funzioni aziendali di controllo collaborano tra loro e con le altre funzioni (ad es., funzione legale, organizzazione, sicurezza) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di controllo in modo coerente con le strategie e l’operatività aziendale.

Tenuto conto delle forti interrelazioni tra le diverse funzioni aziendali di controllo, specie tra le attività di controllo di conformità alle norme, di controllo dei rischi operativi e di revisione interna, è necessario che i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni siano comunicati all’interno dell’organizzazione aziendale, in particolare per quanto attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

Specifica attenzione è posta nell’articolazione dei flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo; in particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme informano il responsabile della funzione di revisione interna delle criticità rilevate nelle proprie attività di controllo che possano essere di interesse per l’attività di *audit*. Il responsabile della revisione interna informa i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo per le eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

SEZIONE IV

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING)

1. Principi generali e requisiti particolari

Le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno o all'esterno del gruppo applicano i Titoli I, II, III e IV degli *Orientamenti in materia di outsourcing* dell'EBA (1).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, si precisa che:

- (i) per “funzioni di controllo interno” si intendono le “funzioni aziendali di controllo”, per “funzione di *audit* interno” si intende la “funzione di revisione interna”;
- (ii) si considerano di norma funzioni essenziali o importanti le funzioni necessarie per lo svolgimento delle “linee di operatività principale” e delle “funzioni essenziali” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *hh*) e *bb*), del d.lgs. 180/2015.

La banca, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare la vigilanza.

L'esternalizzazione di compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo, è ammessa nel rispetto del principio di proporzionalità. Resta ferma la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

2. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione. È facoltà per le banche avviare un confronto preliminare con l'autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti all'autorità di vigilanza.

(1) https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_IT.pdf/1c9aaefc-e10d-45a6-8a51-1fb450814a29.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

Le banche informano la Banca centrale europea o la Banca d'Italia se una funzione esternalizzata è stata successivamente qualificata come funzione operativa essenziale o importante. L'informativa attesta il rispetto delle condizioni previste per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

Le banche informano tempestivamente la Banca centrale europea o la Banca d'Italia di modifiche rilevanti e/o eventi gravi riguardanti i propri accordi di esternalizzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla continuità delle proprie attività operative.

Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna – o, se esternalizzata, dal referente aziendale – con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (2).

3. Esternalizzazione del trattamento del contante

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti della presente Sezione e al fine di minimizzare i rischi operativi, in particolare di natura legale e reputazionale connessi con l'eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualità tale da non renderle idonee alla circolazione, le banche che esternalizzano l'attività di trattamento del contante adottano specifiche cautele nella gestione dei rapporti con i soggetti cui l'attività è esternalizzata sia all'atto della scelta del contraente, che deve fondarsi sull'accertamento della sua piena affidabilità, della correttezza della gestione e dell'adeguatezza delle strutture e dei processi organizzativi, sia nell'esercizio di efficaci controlli successivi, da svolgere nel continuo per verificare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo effettuano, ciascuna per i profili di competenza, una specifica valutazione delle procedure seguite per l'allacciamento e la gestione dei rapporti con i soggetti cui è esternalizzata l'attività di trattamento del contante nonché del complessivo assetto dei controlli sulle attività esternalizzate. Inoltre, tali funzioni assicurano il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, n. 14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

La banca che intende esternalizzare l'attività di trattamento del contante stipula con il fornitore di servizi un contratto concluso in forma scritta che, oltre a rispettare i requisiti previsti nel paragrafo precedente, prevede:

- l'obbligo di attenersi alle disposizioni comunitarie sopra richiamate, con particolare riguardo:
 - (i) all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a detta disciplina; (ii) alle procedure di verifica delle apparecchiature; (iii) alle attività di monitoraggio che possono essere condotte dalla Banca d'Italia;

(2) Nella relazione la banca dà conto, tra l'altro, delle iniziative relative al ricorso a fornitori terzi di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (servizi TIC) che sono state oggetto di informativa preventiva ai sensi del DORA.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

- la possibilità per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive;
- il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi gli obblighi contrattuali e non vi ponga rimedio entro il periodo di tempo indicato nel contratto stesso.

SEZIONE V

IL RAF E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari

La capogruppo definisce e approva il RAF di gruppo secondo le indicazioni contenute nell'Allegato C, in quanto compatibili, assicurando la coerenza tra l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo e il RAF stesso.

Il RAF di gruppo tiene conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da risultare integrato e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi aziendali della capogruppo svolgano i compiti loro affidati con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo e i rischi cui esso è esposto.

Gli organi aziendali delle società componenti il gruppo, secondo le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di gruppo e sono responsabili della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale. A tal fine, è necessario che la capogruppo renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di RAF.

2. Controlli interni di gruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena), sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena) (1);
- b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale e di liquidità sia delle singole società, sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

(1) Con riferimento alla struttura del gruppo, il controllo strategico mira ad assicurare che il numero, il grado di interconnessione e la complessità del gruppo non interferiscano con il corretto funzionamento degli assetti di governo e controllo del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione V – Il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo applica, per quanto compatibili, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. A livello di gruppo - tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dalle banche - vanno anche stabiliti e definiti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i rapporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; a tali fini, l'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo approva un apposito documento di coordinamento dei controlli nell'ambito del gruppo. La relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sezione III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo bancario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;
- meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo (2);
- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti e controparti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;
- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo;
- controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero gruppo e le singole componenti.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo vigila anche sul corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa

(2) I flussi informativi includono in particolare informazioni periodiche sull'andamento dei principali fattori di rischio, report periodici sul rispetto da parte delle componenti del gruppo degli indirizzi strategici e della conformità al quadro vigente.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione V – Il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari

comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica del gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo (cfr. Sezione III, par. 2 e par. 2), invia annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione VI – Imprese di riferimento

SEZIONE VI

IMPRESE DI RIFERIMENTO

Le imprese di riferimento sono responsabili del calcolo dei requisiti patrimoniali e del rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili su base consolidata (1); a tali fini, il sistema di controlli interni nel suo complesso assicura la correttezza, l'adeguatezza e la tempestività dei flussi informativi con le altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE necessari per rispettare gli obblighi imposti dalle disposizioni prudenziali.

(1) Cfr. Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione, Sezione III, par. 1 della presente Circolare.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione VII – Succursali di banche comunitarie e di banche extracomunitarie aventi sede negli stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive

SEZIONE VII

**SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI
INTRODUTTIVE**

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (1).

A tal fine, la banca verifica che le procedure interne adottate dalla succursale stessa siano adeguate rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione delle norme italiane applicabili alla succursale.

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna.

(1) L'attestato contiene almeno la descrizione sintetica: i) dell'attività svolta dalla succursale; ii) delle soluzioni organizzative adottate.

SEZIONE VIII

SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI

In linea con il principio di proporzionalità, le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale (1) di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (2).

I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato (3). Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

I suddetti sistemi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di *reporting*. A tal fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione (v. *infra* lett. c) non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Le banche nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (4). Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti (5).

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(2) Ai fini delle presenti disposizioni per "attività bancaria" si intende quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, TUB.

(3) Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

(4) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

(5) In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati.

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione devono essere formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse prevedono:

- a. i soggetti che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*, TUB (6), li possono attivare (7);
- b. fermo restando quanto previsto dall'art. 52-*bis*, comma 1, TUB (8), gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
- c. le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- d. il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione con l'indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, delle ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del segnalante;
- e. le modalità attraverso cui è fornita conferma, ove possibile, al segnalante del ricevimento della segnalazione;
- f. le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi del procedimento;
- g. l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- h. nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, le banche illustrano al proprio personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, con l'espresso avvertimento che le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali non trovano applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca.

Le banche, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Sezione e alla Sezione IV, possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

(6) V. *supra*, nota 1.

(7) Le procedure possono prevedere che le informazioni sull'identità del segnalante siano trattate in forma anonima.

(8) Ai sensi dell'art. 52-*bis*, comma 1, TUB "le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria".

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IX – Informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE IX

INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Le banche comunicano tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. Nel caso di gruppi bancari tale comunicazione è eseguita dalla capogruppo.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari trasmettono inoltre alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia:

- tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2). Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale;
- entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (cfr. Sezione IV, par. 2);
- qualora ve ne siano le condizioni, la relazione di cui al punto 2.1 dell'Allegato A.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche non appartenenti a gruppi comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso di gruppi bancari, le capogruppo coordinano e trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, per tutte le banche del gruppo, la stessa documentazione richiesta nel caso delle banche non appartenenti a gruppi bancari, ad eccezione delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo delle società controllate (Sezione III, par. 2). In luogo di queste ultime, inviano annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la relazione di cui alla Sezione V, par. 3, riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza, le capogruppo comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (cfr. Sezione VII).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IX – Informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna (cfr. Sezione VII).

Le succursali di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, individuano un referente per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale. I nominativi dei referenti e le eventuali variazioni sono comunicati alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Allegato A

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

1. Premessa

Vengono in questa sede individuate disposizioni speciali in materia di controlli interni, che assumono valenza per la generalità delle banche e dei gruppi bancari, relativamente a specifiche categorie di rischio. Nel caso in cui la banca utilizzi sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (credito, controparte, mercato, operativi), queste indicazioni devono essere integrate con i principi di carattere organizzativo previsti dalle rispettive discipline, i quali costituiscono una delle condizioni per il riconoscimento, a fini prudenziali, di tali sistemi.

Inoltre, nell'ambito del rischio di credito e di controparte, le presenti disposizioni definiscono i presidi che le banche sono tenute ad adottare per assicurare una corretta valutazione nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni (1). In particolare, sono previsti i requisiti di carattere organizzativo, le regole relative alla corretta valutazione degli immobili e i requisiti di professionalità e indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili (c.d. periti).

2. Rischio di credito e di controparte

L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica.

Nel definire i criteri per l'erogazione dei crediti, il regolamento interno assicura che la diversificazione dei vari portafogli esposti al rischio di credito sia coerente con gli obiettivi di mercato e la strategia complessiva della banca.

La corretta misurazione del rischio di credito presuppone che le banche abbiano in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza sia delle connessioni di carattere giuridico sia di quelle di tipo economico-finanziario). A tale fine, è indispensabile la disponibilità di basi dati complete ed aggiornate, di un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti, di un'anagrafe clienti attraverso cui generare ed aggiornare, a livello individuale e, nel caso di un gruppo bancario, consolidato, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle tecniche di attenuazione dei rischi.

La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi esposizioni. A tal fine, le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

(1) Per la definizione di "esposizione" si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, n. 1), CRR.

Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di *credit scoring* e/o di *rating*).

Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Nel caso in cui l'affidato faccia parte di un gruppo, la valutazione tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel suo complesso.

Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita.

I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate (2), nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. La deroga all'applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell'organo con funzione di gestione. Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio.

In particolare, la determinazione del valore di recupero dei crediti deteriorati tiene conto dei seguenti fattori: i) tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite; ii) valore di pronto realizzo delle garanzie (calcolando per i beni immobili *haircut* in funzione dell'aggiornamento della perizia e del contesto di mercato; per le attività finanziarie scarti coerenti con la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi. Le suddette indicazioni sono periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione del quadro di riferimento.

(2) Nei gruppi bancari i criteri di classificazione, valutazione e gestione devono essere applicati in maniera omogenea.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di controllo dei rischi.

Tali unità verificano, tra l'altro, l'operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l'adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità (3). Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.

L'*internal audit* assicura periodiche verifiche sull'affidabilità ed efficacia del complessivo processo.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono costantemente aggiornati dei risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri e delle procedure individuate e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Il sistema dei controlli interni deve, infine, garantire che l'intero processo di gestione del rischio ricomprenda l'esposizione al rischio di credito derivante dall'operatività diversa dalla tipica attività di finanziamento, costituita dai derivati finanziari e di credito, dalle operazioni SFT ("*securities financing transactions*") e da quelle con regolamento a lungo termine, così come definite nella disciplina relativa al trattamento prudenziale dei rischi di controparte.

A tal fine, le banche sono tenute anche al rispetto dei requisiti organizzativi per l'operatività in derivati di credito (4).

Nel caso di partecipazione ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, le banche verificano che gli accordi abbiano fondamento giuridico. Nel caso in cui i predetti accordi intendano riconoscere anche a fini prudenziali l'effetto di riduzione del rischio devono attenersi al rispetto dei criteri previsti dalla normativa (cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 4, e Parte tre, Titolo II, Capo 6, Sezione 7 del CRR).

L'esigenza di assicurare idonei presidi non viene meno nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone la banca al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di recupero. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente della banca.

I presidi organizzativi devono pertanto assicurare anche:

- l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare);

(3) I controlli dovranno riguardare tra l'altro: la presenza di aggiornati valori peritali delle garanzie; la registrazione nelle procedure automatiche di tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero; le stime dei tempi di recupero e i tassi di attualizzazione utilizzati.

(4) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 4 - Aprile 2006

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

- il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischio degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione va inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Le banche si astengono dal sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima della definizione di tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2.1 Valutazione del merito di credito

Le valutazioni del merito di credito rilasciate dalle ECAI sono utilizzate ai fini dell'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato conformemente a quanto previsto dal CRR (Cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 2).

Tenuto conto dell'obbligo di non fare eccessivo affidamento sui rating del credito (5), l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente. Le banche si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio (6).

La valutazione del merito di credito svolta dalla banca in base alle risultanze dell'attività istruttoria e delle sue metodologie interne può, pertanto, discostarsi da quelle effettuate dalle ECAI.

Le banche, oltre ad analizzare la qualità dei singoli prenditori nell'ambito del processo di gestione del rischio, sono tenute a effettuare, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei *rating* delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell'esame sono formalizzati in un documento approvato dall'organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo. Ove dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione è trasmessa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

(5) Cfr. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal Regolamento (UE) n. 462/2013 del 21 maggio 2013 (in particolare, art. 5-bis).

(6) Le banche, in linea con il principio di proporzionalità, possono non sviluppare apposite metodologie per la valutazione interna del rischio di credito derivante dalle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

2.2. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva le politiche e i processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni verificandone l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il RAF e con il processo di gestione dei rischi con frequenza almeno annuale.

Tali politiche e processi definiscono almeno:

- gli standard affidabili per la valutazione degli immobili. A tal fine le banche adottano standard per la valutazione degli immobili elaborati e riconosciuti a livello internazionale (7) o standard elaborati a livello nazionale purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali;
- fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (8) della banca o del gruppo bancario dei periti; l'eventuale possibilità di ricorrere a periti esterni per la valutazione degli immobili e i criteri per la loro selezione;
- gli indicatori per monitorare nel continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare che possono incidere in maniera significativa sul valore degli immobili. A tal fine le banche tengono anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

2.2.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti

I periti che effettuano la valutazione degli immobili possono essere dipendenti della banca o periti esterni, persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

I periti persone fisiche (9) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, attestata mediante apposita documentazione trasmessa alla banca. Inoltre, i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa non devono essere coinvolti – neanche indirettamente – in alcuna attività relativa al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario.

Tenendo conto della documentazione prodotta, la banca verifica che il perito persona fisica sia in possesso delle competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di valutazione. Nell'ambito di tale verifica la banca valuta le competenze anche in relazione alla complessità dell'incarico in concreto affidato (che può dipendere dalla numerosità e dalle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione quali, ad esempio, gli aspetti strutturali e tipologici, la collocazione geografica, il contesto urbanistico e la redditività dell'immobile).

(7) Ad esempio, si fa riferimento agli standard redatti dall'*International Valuation Standards Committee*, dall'*European Group of Valuers' Association* o dal *Royal Institution of Chartered Surveyors*.

(8) Cfr. sezione IV, paragrafo 1, del presente capitolo.

(9) Per periti persone fisiche si intendendo: i dipendenti della banca, i periti esterni persone fisiche e i soggetti deputati in concreto alla valutazione degli immobili nel caso in cui la banca affidi l'incarico a soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

Al fine di verificare le competenze professionali dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione degli immobili, la banca tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

- nell'ipotesi in cui i periti siano persone fisiche, dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili; dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionali;
- nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell'adeguatezza della struttura organizzativa di tali soggetti; dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili.

Le banche, inoltre, verificano che i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa incaricati di valutare gli immobili non versino in concreto in una situazione di conflitto di interessi rispetto al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario. A tal fine, tengono anche conto dei rapporti di matrimonio o di unione civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura professionale e patrimoniale intercorrenti tra tali soggetti e:

- i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l'immobile oggetto di valutazione;
- i soggetti destinatari del finanziamento garantito dall'immobile oggetto di valutazione.

2.2.2. Affidamento dell'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni

Le banche che incaricano soggetti terzi per la valutazione degli immobili mantengono la capacità di controllo e la responsabilità dell'attività di valutazione degli immobili.

Le banche definiscono il processo di selezione e controllo dei periti esterni e adottano soluzioni organizzative per governare i relativi rischi. A tal fine, le banche:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento degli incarichi (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del perito esterno);
- definiscono il contenuto minimo del contratto e gli obblighi del perito;
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili e assicurano l'utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di valutazione adottati dalla banca;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra gli accordi di affidamento dell'incarico di valutazione degli immobili a periti esterni, da stipularsi per iscritto, definiscono chiaramente:

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

- a) i diritti e gli obblighi delle parti, i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta alla banca. L'accordo prevede espressamente l'obbligo dei periti di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione relativa alla valutazione degli immobili da parte della banca, che resta in ogni caso responsabile del corretto espletamento dell'attività;
- b) le opportune cautele per prevenire gli eventuali conflitti di interesse; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c) le clausole risolutive espresse che consentano alla banca di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio della stessa e comprometterne la sana e prudente gestione;
- d) gli obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del perito esterno di svolgere le funzioni a esso affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente.

Il contratto inoltre attesta che il perito esterno che svolge la valutazione degli immobili:

- a) possieda i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario indicati nel paragrafo 2.2.1;
- b) garantisca la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicuri il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il perito esterno, che per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili si avvale di propri collaboratori o di proprio personale (10), rimane responsabile verso la banca per l'esatto adempimento del proprio incarico.

Il perito esterno non può a sua volta incaricare soggetti terzi dello svolgimento dell'incarico ricevuto.

2.2.3. Attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'immobile deve essere stimato a un valore non superiore al valore di mercato (11).

La valutazione dell'immobile è documentata attraverso un'apposita relazione corredata da tutti i documenti utilizzati per effettuarla.

Nel caso in cui la valutazione dell'immobile sia svolta da un perito esterno la banca acquisisce la relazione di valutazione.

La relazione di valutazione è conservata in maniera ordinata dalla banca su supporto cartaceo o altro supporto durevole per tutta la durata del rapporto con il cliente e per i dieci anni successivi all'estinzione del rapporto.

(10) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(11) Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

3. Rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Requisiti organizzativi specifici per la gestione dei rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito sono contenuti nella Parte tre, Titolo II, Capo 4 del CRR.

4. Concentrazione dei rischi

Regole organizzative specifiche in materia di grandi esposizioni sono contenute nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

Inoltre, il sistema dei controlli interni assicura la gestione e il controllo, anche attraverso specifiche politiche e procedure aziendali, dei rischi di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di clienti, incluse le controparti centrali, gruppi di clienti connessi, clienti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi derivanti da esposizioni indirette come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (cfr. Parte Prima, Titolo III, Sezione III, Allegato B).

5. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione

Regole organizzative specifiche in materia di operazioni di cartolarizzazione sono contenute nella Parte cinque, Titolo II del CRR e nella Parte Seconda, Capitolo 6.

In particolare, il sistema dei controlli interni assicura che i rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di strutture o prodotti complessi, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischiosità e con le decisioni degli organi aziendali.

6. Rischi di mercato

I principali requisiti relativi al processo di gestione dei rischi di mercato sono riportati nella Parte tre, Titolo IV del CRR.

Il sistema di controlli interni, in particolare, assicura l'attuazione di politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti e gli effetti derivanti dall'esposizione a rischi di mercato.

Nei casi in cui una posizione corta abbia scadenza inferiore rispetto alla relativa posizione lunga, la banca adotta adeguati presidi volti a prevenire il rischio di liquidità.

In ogni caso, le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di tali strumenti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

7. Rischio tasso di interesse derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Le banche predispongono sistemi volti a identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, Allegato C e Allegato C-bis).

In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti EBA in materia di identificazione e gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (EBA/GL/2022/14) (12).

7-bis. Rischio di variazioni potenziali dei differenziali creditizi derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Le banche predispongono sistemi volti a valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti. In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5 e 4.6 delle EBA/GL/2022/14.

8. Rischi operativi

Diversamente dagli altri rischi di “primo pilastro”, per i quali la banca, in base alla sua propensione al rischio, assume consapevolmente posizioni creditizie o finanziarie per raggiungere il desiderato profilo di rischio/rendimento, l’assunzione di rischi operativi risulta implicita nella decisione di intraprendere un determinato tipo di attività e, più in generale, nello svolgimento dell’attività d’impresa.

In tale contesto, il sistema dei controlli interni deve costituire il presidio principale per la prevenzione ed il contenimento di tali rischi. In particolare, devono essere approvate e attuate politiche e procedure aziendali volte a definire, identificare, valutare e gestire l’esposizione ai rischi operativi, inclusi quelli derivanti da eventi caratterizzati da bassa frequenza e particolare gravità.

Le disposizioni in materia di governo e gestione dei rischi operativi sono riportate nella Parte tre, Titolo III del CRR. Esse si differenziano in relazione al tipo di trattamento prudenziale adottato dalla banca.

Le banche, inoltre, applicano le linee guida del CEBS/EBA in materia di gestione dei rischi operativi derivanti dall’attività di *trading* (cfr. CEBS/EBA GL35, “*Guidelines on management of operational risks in market-related activities*”).

(12) Ai fini dell’applicazione di questi Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’“organo con funzione di supervisione strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’“organo con funzione di gestione” (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

9. Rischio di liquidità

Considerata l'importanza crescente che il rischio di liquidità ha assunto nel corso del tempo, i principi e le linee guida del sistema dei controlli interni sono trattati nel più ampio contesto dei presidi organizzativi da predisporre a fronte di questa categoria di rischio (cfr. Capitolo 6).

10. Rischio di leva finanziaria eccessiva

Le banche si dotano di politiche e procedure aziendali volte a identificare, gestire e monitorare il rischio di eccessiva leva finanziaria. Indicatori di tale tipologia di rischio sono l'indice di leva finanziaria e i disallineamenti tra attività e passività.

Le banche gestiscono conservativamente il rischio di eccessiva leva finanziaria considerando i potenziali incrementi di tale rischio dovuti alle riduzioni dei fondi propri della banca causate da perdite attese o realizzate derivanti dalle regole contabili applicabili. A tal fine, le banche devono essere in grado di far fronte a diverse situazioni di stress con riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva.

11. Rischi connessi con l'emissione di obbligazioni bancarie garantite

Regole di dettaglio in materia di responsabilità degli organi aziendali e controlli sulle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite sono riportate nella Parte terza, Capitolo 3, Sezione IV, Paragrafo 1.

12. Rischi connessi con l'assunzione di partecipazioni

Al fine di gestire i rischi specifici connessi con l'assunzione di partecipazioni da parte di banche e gruppi bancari, specifiche regole organizzative e di governo societario sono contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII.

13. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate si applicano le disposizioni in materia di controlli interni e responsabilità degli organi aziendali contenute nella Parte III, Capitolo 11.

14. Rischi connessi con l'attività di banca depositaria di OICR e fondi pensione

Le banche che assumono l'incarico di depositaria rispettano le regole specifiche in materia di controlli interni contenute nel Titolo VIII, Capitolo 1, Sezioni II e IV del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

15. Rischio paese e rischio di trasferimento (*Country and transfer risks*)

Le banche sono tenute a presidiare efficacemente, in linea con il principio di proporzionalità, il rischio paese (13) e il rischio di trasferimento (14).

In particolare, le banche, tengono conto di tali rischi nell’ambito del RAF, del processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici (ICAAP) (15) e del processo di gestione dei rischi.

Le banche formalizzano criteri per la determinazione di accantonamenti adeguati a fronte delle singole esposizioni soggette ai rischi menzionati.

16. Gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate (*encumbered assets*) (16)

Nell’ambito del RAF e del processo di gestione dei rischi, le banche tengono anche conto del rischio connesso alla quota di attività vincolate. In particolare, nel delineare le politiche di governo del rischio di *asset encumbrance*, le banche valutano i seguenti fattori: i) il modello di *business* della banca; ii) gli Stati in cui la stessa opera; iii) le specificità dei mercati della provvista; iv) la situazione macroeconomica.

Le banche includono nei propri piani di emergenza (di cui al Capitolo 6, Sezione III) strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivante da situazioni di tensione rilevanti, ossia da shock plausibili benché improbabili, avendo riguardo anche al declassamento del *rating* del credito della banca, alla svalutazione delle attività costituite in pegno e all’aumento dei requisiti di margine.

Le banche assicurano che gli organi aziendali ricevano informazioni tempestive almeno in merito a: i) livello, evoluzione e natura delle attività vincolate e fonti costitutive del vincolo, quali operazioni di finanziamento garantite o altre transazioni; ii) ammontare evoluzione e qualità creditizia delle attività non vincolate ma vincolabili, con un’indicazione del volume di attività potenzialmente vincolabili; iii) ammontare, evoluzione e natura delle attività vincolate risultante dal materializzarsi di scenari di stress (quota potenziale di attività vincolate).

17. Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti (*expected credit losses*)

Nella gestione del rischio di credito e nella rilevazione contabile delle perdite attese su crediti le banche applicano le sezioni 2, 3 e le sottosezioni 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,

(13) Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

(14) Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione.

(15) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Sezione II - La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

(16) Per la definizione di “*encumbered asset*” si rimanda alla “Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)”, 20 dicembre 2012, Sezione 2.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

4.2.7 e 4.3 degli *Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi* dell'EBA (17).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’“organo con funzione di supervisione strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’“organo con funzione di gestione” (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

(17) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL-2017-06%29_IT.pdf/6083495c-2d89-40af-ab37-7d8dd891c202.

Allegato B

CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo. Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.

In particolare, le banche devono:

- verificare la coerenza dell'attività di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali;
- adottare procedure informative e contabili uniformi o comunque pienamente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti degli organi aziendali;
- conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialità delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;
- prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni lo richiedano, deve essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'organo con funzione di gestione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosità limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;
- assoggettare le succursali estere ai controlli dell'*internal audit*, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;
- istituire presso le succursali con una operatività significativa, tenuto conto sia della rischiosità della succursale rispetto alla complessiva propensione al rischio della banca, sia della complessità operativa/organizzativa della succursale stessa, un'unità incaricata dei controlli di secondo livello e un'unità avente funzioni di revisione interna. Gli addetti a tali unità, di norma gerarchicamente dipendenti dalle funzioni aziendali di controllo centrali, riferiscono, oltre che ai responsabili di tali funzioni, attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'organo con funzione di gestione;
- effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operatività ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre a una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche va sottoposto all'organo con funzione di gestione, che curerà, almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo con funzione di supervisione strategica.

L'organo con funzione di gestione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.

Nella selezione dei dirigenti da preporre alla guida delle filiali estere, gli organi aziendali devono tenere conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato B – Controlli sulle succursali estere

Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte dell'organo con funzione di controllo, della funzione di revisione interna e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dalla funzione di revisione interna devono essere estese e riguardare almeno i rischi assunti, l'affidabilità delle strutture operative, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicità minima delle verifiche è graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza degli organi aziendali.

IL RISK APPETITE FRAMEWORK

1. Premessa

Le banche definiscono un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - “RAF”), che fissi *ex ante* gli obiettivi di rischio/rendimento che l’intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti operativi.

La formalizzazione, attraverso la definizione del RAF, di obiettivi di rischio coerenti con il massimo rischio assumibile, il *business model* e gli indirizzi strategici è un elemento essenziale per la determinazione di una politica di governo dei rischi e di un processo di gestione dei rischi improntati ai principi della sana e prudente gestione aziendale.

Le banche, inoltre, coordinano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio con il processo ICAAP (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1) e ne assicurano la corretta attuazione attraverso una organizzazione e un sistema dei controlli interni adeguati (1).

2. Indicazioni sul contenuto del RAF

Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni minimali per la definizione del *Risk Appetite Framework*, fermo restando che l’effettiva articolazione del RAF va calibrata in base alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa di ciascuna banca.

Le banche assicurano una stretta coerenza e un puntuale raccordo tra: il modello di *business*, il piano strategico le prove di stress, il RAF (e i parametri utilizzati per definirlo), il processo ICAAP, i budget, l’organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni.

Il RAF, tenuto conto del piano strategico e dei rischi rilevanti ivi individuati, e definito il massimo rischio assumibile, indica le tipologie di rischio che la banca intende assumere; per ciascuna tipologia di rischio, fissa gli obiettivi di rischio, le eventuali soglie di tolleranza e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività, sia di stress. Sono, altresì, indicate le circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al ricorrere delle quali l’assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o contenuta rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati.

Gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio sono, di norma, declinati in termini di:

- a. misure espressive del capitale a rischio o capitale economico (VaR, *expected shortfall*, ecc);
- b. adeguatezza patrimoniale;
- c. liquidità.

(1) Nell’ambito della definizione del RAF, il perimetro delle attività e dei rischi presi in considerazione coincide almeno con quello utilizzato ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali su base consolidata.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato C – Il *risk appetite framework*

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti del RAF avviene attraverso l'utilizzo di opportuni parametri quantitativi e qualitativi, calibrati in funzione del principio di proporzionalità; a tal fine, le banche possono fare riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad es. il rischio strategico, il rischio reputazionale o il rischio di *compliance*), il RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere qualitativo che siano in grado di orientare la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni.

Nel RAF sono definite le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro l'obiettivo o i limiti prestabiliti. In particolare, sono definiti gli interventi gestionali da adottare al raggiungimento della soglia di tolleranza (ove definita). Sono precisate anche le tempistiche e le modalità da seguire per l'aggiornamento del RAF.

Il RAF, infine, precisa i compiti degli organi e di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella definizione del processo.

Allegato D

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

Il sistema di gestione dei dati soddisfa i seguenti requisiti:

- la registrazione delle operazioni aziendali e dei fatti di gestione è completa, corretta e tempestiva, al fine di consentire la ricostruzione dell'attività svolta (1);
- è definito uno standard aziendale di *data governance*, che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento, a fini operativi e gestionali, delle informazioni aziendali (2); in considerazione della loro rilevanza nel sistema informativo, sono definite le misure atte a garantire e a misurare la qualità (3), ad es. attraverso *key quality indicator* riportati periodicamente agli utenti di *business*, alle funzioni di controllo e all'organo con funzione di gestione;
- la identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la prevenzione o l'attenuazione dei rischi connessi con la qualità dei dati fa parte del processo di gestione dei rischi; in caso di acquisizione o incorporazione di soggetti esterni, la *due diligence* comprende la valutazione dell'impatto dell'operazione sulle procedure di gestione e aggregazione dei dati; l'utilizzo di procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non compromette la qualità e la coerenza complessiva dei dati aziendali; a livello consolidato, il sistema di gruppo assicura l'integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo;
- nel caso di ricorso a un *data warehouse* aziendale a fini di analisi e *reporting*, le procedure di estrazione dei dati, di trasformazione, controllo e caricamento negli archivi accentrati – così come le funzioni di sfruttamento dei dati – sono dettagliatamente documentate, al fine di consentire la verifica sulla qualità dei dati;
- le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con specifica previsione delle circostanze in cui è ammessa l'immissione o la rettifica manuale di dati aziendali, registrando data, ora, autore e motivo dell'intervento, ambiente operativo interessato e i dati precedenti la modifica;
- i processi di acquisizione di dati da *information provider* esterni sono documentati e presidiati;
- i dati sono conservati con una granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento;
- i rapporti prodotti espongono le principali assunzioni e gli eventuali criteri di stima adottati (ad es., nell'ambito del monitoraggio dei rischi aziendali);

(1) I controlli sulle registrazioni contabili verificano, tra l'altro, le procedure per l'individuazione e sistemazione delle divergenze tra saldi dei sottosistemi sezionali e quelli della contabilità generale, i processi di quadratura tra i documenti di *front-office* e le registrazioni giornaliere; la conferma periodica dei rapporti con controparti e clienti. Le verifiche riguardano anche l'allineamento tra i dati utilizzati per la gestione dei rischi e per la rendicontazione finanziaria.

(2) Le banche classificate, a fini SREP, nelle macro-categorie 1 e 2 (cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, "Guida per l'attività di vigilanza", Parte prima, Sezione I, Capitolo I.5) individuano per i dati rilevanti (informazione al mercato, segnalazioni all'Organo di Vigilanza, valutazione dei rischi, ecc.) una o più figure aziendali responsabili di assicurare lo svolgimento dei controlli previsti e della validazione della qualità dei dati (c.d. "*data owner*"). Le procedure di aggregazione dei dati a fini di valutazione dei rischi aziendali sono sottoposte a validazione indipendente.

(3) La qualità dei dati è valutata, in termini di completezza (registrazione di tutti gli eventi, operazioni e informazioni con i pertinenti attributi necessari per le elaborazioni), di accuratezza (assenza di distorsione nei processi di registrazione, raccolta e di successivo trattamento dei dati) e di tempestività.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato D – Il sistema di gestione dei dati

- il sistema di *reporting* consente di produrre informazioni tempestive e di qualità elevata per l'autorità di vigilanza e per il mercato.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 4 – Il sistema informativo

TITOLO IV

Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV - Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (DORA);
- dal regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (RTS DORA sulla gestione dei rischi informatici);
- dal regolamento delegato (UE) 2024/1773 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC;
- dal regolamento delegato (UE) 2025/532 della Commissione del 24 marzo 2025 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti;
- dal regolamento delegato 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco;
- dal regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti;

- dal regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione, del 23 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per gli incidenti gravi connessi alle TIC nonché il contenuto della notifica volontaria per le minacce informatiche significative;
- dal regolamento di esecuzione 2024/2956 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli standard in relazione al registro delle informazioni;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/302 della Commissione, del 23 ottobre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Direttiva DORA);
- dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 (direttiva DORA), che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
- dall'art. 146, comma 2, lett. b), del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

e inoltre:

- dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 11/2010);
- del decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 218, Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 4 – Il sistema informativo

Sezione I – Fonti normative

- dal regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (Regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017).

Vengono altresì in rilievo:

- la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (PSD2);
- gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/389 (norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli *standard* aperti di comunicazione comuni e sicuri, RTS on SCA and SCS) (EBA/GL/2018/07), emanati dall'EBA il 4 dicembre 2018;
- gli Orientamenti sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (*Information and Communication Technology*, ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04) emanati dall'EBA il 28 novembre 2019, come modificati dagli Orientamenti emanati dall'EBA l'11 febbraio 2025 (EBA/GL/2025/02);
- la Comunicazione della Banca d'Italia del 30 dicembre 2024 sul Regolamento DORA.

Si è anche tenuto conto di:

- l'*Opinion on the implementation of the RTS on SCA and CSC* (EBA-Op-2018-04), emanata dall'EBA in data 13 giugno 2018;
- l'*Opinion on the use of eIDAS certificates under the RTS on SCA and CSC* (EBA-Op-2018-7), emanata dall'EBA in data 10 dicembre 2018;
- l'*Opinion on the elements of strong customer authentication under PSD2* (EBA-Op-2019-06), emanata dall'EBA il 21 giugno 2019;
- l'*Opinion on obstacles to the provision of third-party provider services under the Payment Services Directive* (EBA/OP/2020/10), emanata dall'EBA il 4 giugno 2020.

SEZIONE II

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

1. Sicurezza dei servizi di pagamento

La presente sezione si applica:

- alle banche italiane e alle succursali di banche extracomunitarie;
- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, secondo quanto previsto dalla Sezione VI del Capitolo 3.

Fermo restando quanto previsto dal DORA e dall'RTS DORA sulla gestione dei rischi informatici, le banche si dotano di sistemi e misure di mitigazione e di meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento prestati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

In materia di sicurezza dei servizi di pagamento, le banche trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che esse prestano e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli (1).

2. Gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento

Nella gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento, le banche applicano i paragrafi da 92 a 98 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza, come modificati dagli Orientamenti emanati dall'EBA l'11 febbraio 2025.

3. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione europea

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, le banche che prestano servizi di pagamento di radicamento di conti di pagamento che intendono richiedere l'esenzione dalla predisposizione del meccanismo di emergenza

(1) Le banche redigono la relazione in linea con quanto previsto nelle istruzioni dalla Banca d'Italia relative all'applicazione della direttiva PSD2 (cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf).

La relazione contiene anche la descrizione delle soluzioni eventualmente adottate sulla base dell'art. 17 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017 in materia di processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese. Le relative informazioni, dovute soltanto alla prima occorrenza, sono trasmesse alla Banca d'Italia con apposito modulo disponibile al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Esenzione_dall_autenticazione_forte_del_cliente_per_i_pagamenti_corporate.pdf.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 4 – Il sistema informativo

Sezione VII – Disposizioni specifiche in materia di prestazione di servizi di pagamento

(“interfaccia di *fall-back*”) previsto dall’art. 33, par. 4, del Regolamento delegato (2) si attengono a quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA sulle condizioni per beneficiare dell’esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) (3).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente sezione:

- *esenzione dall’obbligo di predisporre l’interfaccia di fall-back prevista dall’art. 33, par. 4 del Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, ai sensi dell’art. 33, par. 6 del Regolamento delegato 2018/389 (termine: 45 giorni);*
- *revoca dell’esenzione dall’obbligo di predisporre l’interfaccia di fall-back prevista dall’art. 33, par. 4 del Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, ai sensi dell’art. 33, par. 7 del Regolamento delegato 2018/389 (termine: 45 giorni).*

(2) Per “meccanismo di emergenza” si intende una procedura attivata in occasione di gravi problemi in caso di aggiornamento tecnologico o migrazione a nuove piattaforme, volta a fornire modalità alternative per lo svolgimento delle funzioni applicative non funzionanti.

(3) Cfr. <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-on-the-conditions-to-be-met-to-benefit-from-an-exemption-from-contingency-measures-under-article-33-6-of-regulation-eu-2018/389-rti-on-sca-csc->.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 5 – La continuità operativa

TITOLO IV

Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La crescente complessità dell'attività finanziaria, l'incremento delle interconnessioni tra i diversi operatori, l'intenso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i nuovi scenari di rischio richiedono un rafforzamento dell'impegno a garantire adeguati livelli di continuità operativa.

A tal fine, nell'ambito della complessiva politica di gestione dei rischi, le banche adottano adeguate politiche e piani di emergenza e di continuità operativa in conformità a quanto previsto dal presente capitolo, compresi le politiche e i piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC per la tecnologia che utilizzano per comunicare le informazioni. Tali piani sono istituiti, gestiti e testati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554 e dei relativi atti delegati, affinché le banche possano continuare a operare in caso di grave interruzione dell'operatività e limitare le perdite subite a seguito di tale interruzione (1).

Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2554 e dai relativi atti delegati in materia di continuità operativa delle TIC, per garantire la continuità operativa delle funzioni essenziali o importanti, le banche adottano un approccio esteso che definisca, per ciascuna funzione essenziale o importante, presidi organizzativi e misure di continuità operativa commisurati ai livelli di rischio.

Le concrete misure da adottare tengono conto degli standard e best practice definiti a livello internazionale e/o definiti nell'ambito degli organismi di categoria.

2. Definizioni

- “*CODISE (continuità di servizio)*”: struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana presieduta dalla Banca d'Italia;
- “*crisi*”: situazione formalmente dichiarata di interruzione o deterioramento di una o più funzioni essenziali o importanti o processi a rilevanza sistemica in seguito a incidenti o catastrofi;

(1) Ai sensi dell'art. 11(1) del DORA, la politica di continuità operativa delle TIC può essere adottata come una politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 5 – La continuità operativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*escalation*”: conduzione della gestione di un incidente caratterizzata da un aumento progressivo dei livelli aziendali coinvolti, fino a giungere, ove necessario, all’organo di amministrazione;
- “*emergenza*”: situazione originata da incidenti o catastrofi che colpiscono la banca, caratterizzata dalla necessità di adottare misure tecniche e gestionali eccezionali, finalizzate al tempestivo ripristino della normale operatività;
- “*funzione essenziale o importante*”: una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari della banca o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte della banca, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari;
- “*gestione della continuità operativa*”: insieme delle iniziative volte a ridurre a un livello ritenuto accettabile i danni conseguenti a incidenti o catastrofi che colpiscono direttamente o indirettamente una banca;
- “*punto di ripristino*”: istante di salvataggio dei dati fino al quale è garantita l’integrità degli stessi;
- “*obiettivo di punto di ripristino*”: il periodo massimo durante il quale è accettabile che i dati vadano persi in caso di incidente;
- “*sito alternativo*”: infrastruttura che consente all’operatore di continuare a svolgere i propri processi a rilevanza sistemica, anche in caso di incidenti o disastri che rendano indisponibile il sito primario;
- “*sito primario*”: infrastruttura presso la quale sono normalmente svolte le attività dell’operatore;
- “*tempo di ripristino*”: tempo massimo entro il quale le funzioni aziendali devono essere ripristinate dopo un’interruzione;
- “*tempo di ripristino di un processo a rilevanza sistemica*”: periodo che intercorre fra il momento in cui l’operatore dichiara lo stato di crisi e l’istante in cui il processo è ripristinato a un livello di servizio predefinito. Esso è costituito dai tempi di:
 - analisi degli eventi e decisione delle azioni da intraprendere, prima di effettuare gli interventi;
 - ripartenza del processo, attraverso l’attuazione degli interventi necessari e la successiva verifica sulla possibilità di rendere nuovamente disponibili i servizi senza danni e in condizioni di sicurezza.

3. Destinatari

La Sezione II (Requisiti per tutte le banche) si applica alle banche e ai gruppi bancari.

L’Allegato A, Sezione III (Requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica) si applica, in aggiunta ai requisiti previsti nella Sezione II, ai soggetti, individuati nominativamente, con apposita comunicazione, fra i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi con una

quota di mercato, calcolata sul totale attivo, superiore al 5 per cento del totale del sistema bancario.

Nell'ambito dei gruppi bancari, i requisiti particolari si applicano alla capogruppo, alle singole controllate bancarie italiane con totale attivo superiore a 5 miliardi di euro e alle altre controllate bancarie, finanziarie e strumentali che, indipendentemente dalla dimensione e localizzazione, svolgono in misura rilevante i processi a rilevanza sistemica o danno un supporto essenziale a questi ultimi.

Possono essere altresì assoggettati ai requisiti particolari gli operatori, incluse le succursali italiane di banche estere, che, su base individuale, detengono una quota di mercato superiore al 5 per cento in almeno uno dei seguenti segmenti del sistema finanziario italiano: regolamento lordo in moneta di banca centrale, liquidazione di strumenti finanziari, servizi di controparte centrale, sistemi multilaterali di scambio di depositi interbancari in euro, aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, mercato dei pronti contro termine all'ingrosso su titoli di Stato, pagamento delle pensioni sociali, bollettini postali.

4. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

- dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 11/2010);
- del decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 218, Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 5 – La continuità operativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

direttiva (UE) 2022/2556 (direttiva DORA), che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva CRD;
- il regolamento DORA;
- il regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (RTS DORA sulla gestione dei rischi informatici);
- la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (direttiva DORA); la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (PSD2);
- gli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna adottati ai sensi della direttiva CRD;
- gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione.

5. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato A, Sezione III, si precisa quanto segue:

- per i gruppi bancari, la capogruppo promuove e coordina l'attuazione degli interventi di adeguamento dei piani di continuità operativa relativi ai processi a rilevanza sistemica e garantisce nel continuo il rispetto da parte di tutte le controllate interessate dei requisiti previsti per i processi a rilevanza sistemica. Nomina un responsabile unico di tali attività, con competenze estese all'intero gruppo (cfr. Allegato A, Sezione III, par. 2.2);
- per le succursali italiane di intermediari esteri, il coordinamento del piano di continuità operativa relativo ai processi a rilevanza sistemica è assicurato dalle succursali stesse, in stretto raccordo con le strutture che gestiscono la continuità operativa a livello centrale o di area geografica.

SEZIONE II

REQUISITI PER TUTTE LE BANCHE

1. Premessa

Ai fini dell'applicazione della presente Sezione, si precisa quanto segue:

- i gruppi bancari – coerentemente con quanto previsto nel Capitolo 3, Sezione V (il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari) – possono definire e gestire i piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino in modo accentrato per l'intero gruppo o decentrato per singola società. In ogni caso la capogruppo assicura che tutte le controllate siano dotate dei suddetti piani e verifica la coerenza degli stessi con gli obiettivi strategici del gruppo in tema di contenimento dei rischi. A livello di gruppo sono stabiliti controlli sul raggiungimento degli obiettivi di continuità operativa definiti per l'intero gruppo e le singole componenti;
- le previsioni del par. 7 si applicano coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione previste nel Capitolo 3.

2. Aspetti generali in materia di continuità operativa

Lo scopo della gestione della continuità operativa è quello di ridurre le ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni sostanziali derivanti da incidenti o catastrofi o da blocchi prolungati che colpiscono le funzioni essenziali o importanti, e dalla conseguente interruzione delle procedure operative ordinarie della banca.

Le banche attuano la politica generale di continuità operativa tramite accordi, piani, procedure e meccanismi appositi, appropriati e documentati, miranti a:

- garantire la continuità delle funzioni essenziali o importanti della banca;
- rispondere in maniera rapida, appropriata ed efficace agli incidenti e trovare una soluzione a tutti gli incidenti, in modo da limitare i danni e privilegiare la ripresa delle attività e le azioni di ripristino;
- attivare senza ritardo piani dedicati che prevedano tecnologie, processi e misure di contenimento idonei a ciascun tipo di incidente e a scongiurare danni ulteriori;
- stimare in via preliminare impatti, danni e perdite;
- stabilire azioni di comunicazione e gestione delle crisi che assicurino la trasmissione di informazioni aggiornate a tutto il personale interno interessato, ai portatori di interessi esterni.

3. Analisi di impatto (*Business Impact Analysis*, BIA)

Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, le banche analizzano attentamente i fattori di rischio e la propria esposizione a gravi interruzioni

dell'operatività e valutano (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) le possibili ripercussioni di tali eventi, incluse le ricadute su altri rischi (ad es. di mercato e di liquidità), ricorrendo a un'analisi dei dati e degli scenari interni e/o esterni. Tale analisi, da condurre periodicamente, tiene conto della criticità delle funzioni di business, dei processi di supporto, delle dipendenze da terzi e dei patrimoni informativi individuati e mappati, nonché delle loro interdipendenze e riguarda tutte le linee di business e le unità interne.

4. Ruolo degli organi aziendali

Il tema della continuità operativa è adeguatamente valutato a tutti i livelli di responsabilità. In tale ambito, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) stabilisce gli obiettivi di continuità operativa;
- b) assicura risorse adeguate per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) approva, supervisiona e riesamina periodicamente l'attuazione della politica di continuità operativa e dei piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino della banca verificando che i rischi residui non gestiti dal piano di continuità operativa siano coerenti con la propensione al rischio della banca;
- d) è informato sugli esiti dei test complessivi sui piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino, di cui al successivo paragrafo 6;

L'attività svolta e le decisioni assunte sono adeguatamente documentate.

5. Piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino

Sulla base delle risultanze dell'analisi di impatto, la banca si dota di:

- piani di continuità operativa e di emergenza al fine di assicurare che la banca sia in grado di reagire in maniera adeguata alle interruzioni e mantenere le proprie funzioni essenziali o importanti in caso di interruzioni;
- piani di risposta e di ripristino delle funzioni essenziali o importanti per consentire alla banca di ristabilire le procedure operative ordinarie in un intervallo di tempo appropriato. Tutti i rischi residui derivanti da possibili interruzioni dell'operatività sono coerenti con la propensione al rischio della banca.

I piani di cui sopra sono documentati e attentamente attuati. La relativa documentazione è resa disponibile all'interno delle linee di business, delle unità interne e della funzione di gestione dei rischi ed è prontamente accessibile in caso di emergenza. Il personale riceve adeguata formazione al riguardo. Tali piani sono soggetti a verifica da parte dell'*internal audit*.

Nell'ambito dei predetti piani, le banche:

- prendono in considerazione diversi potenziali scenari di disfunzione tra cui:
 - scenari in cui la qualità dell'esercizio di una funzione essenziale o importante si deteriora a un livello inaccettabile o viene meno, considerando adeguatamente il potenziale impatto dell'insolvenza o di altre disfunzioni di pertinenti fornitori;

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 5 – La continuità operativa

Sezione II – Requisiti per tutte le banche

- disfunzione parziale o totale dei locali, compresi gli uffici e le sedi aziendali, e dei centri di elaborazione dati;
 - non disponibilità di un numero critico di membri del personale incaricati di garantire la continuità delle operazioni;
 - impatto dei cambiamenti climatici e degli eventi legati al degrado ambientale, delle catastrofi naturali, delle pandemie e degli attacchi fisici, comprese le intrusioni e gli attacchi terroristici;
 - attacchi interni;
 - instabilità politica e sociale anche, se del caso, nella giurisdizione del fornitore terzo di servizi;
 - interruzioni di corrente generalizzate (ovvero anche di acqua e/o gas, se ritenuti rilevanti);
- documentano i presupposti e le modalità per la dichiarazione dello stato di crisi, l'organizzazione e le procedure da seguire in situazione di crisi, l'iter per la ripresa della normale operatività;
 - attribuiscono l'autorità di dichiarare lo stato di crisi e stabiliscono la catena di comando incaricata di gestire l'azienda in circostanze eccezionali. Sono previste misure di *escalation* rapide che consentano, una volta assunta consapevolezza della portata dell'incidente, di dichiarare lo stato di crisi in tempi brevi;
 - stabiliscono gli obiettivi di ripristino delle funzioni essenziali o importanti (in termini di tempi di ripristino e di obiettivi di punto di ripristino);
 - considerano anche opzioni alternative nel caso in cui il ripristino non sia attuabile nel breve periodo a causa di costi, rischi, fattori logistici o circostanze impreviste;
 - individuano il personale essenziale per assicurare la continuità operativa delle funzioni essenziali o importanti e forniscono allo stesso indicazioni dettagliate sulle attività da porre in essere in caso di crisi.

Le banche considerano inoltre l'opportunità di sottoporre i suddetti piani alla revisione da parte di competenti terze parti indipendenti.

Le banche possono istituire una specifica funzione di continuità operativa, con il compito di curare lo sviluppo dei piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino, di assicurarne l'aggiornamento nel continuo e di verificarne l'adequatezza.

Le banche si dotano di una funzione di gestione delle crisi (1) che, in caso di attivazione dei piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta o di ripristino, fissa tra l'altro procedure chiare per la gestione della comunicazione interna ed esterna delle crisi. Tale funzione può essere inclusa all'interno della funzione di continuità operativa, ove istituita.

(1) La funzione di gestione delle crisi istituita ai sensi dell'articolo 11(7) del Regolamento (UE) 2022/2554 può essere parte di questa funzione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV – Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi

Capitolo 5 – La continuità operativa

Sezione II – Requisiti per tutte le banche

6. Le verifiche

Le banche sottopongono periodicamente a verifica i propri piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino.

Le modalità di verifica delle misure di continuità operativa dipendono dai risultati dell'analisi di impatto e dai rischi ravvisati per le funzioni essenziali o importanti; di conseguenza sono ipotizzabili differenti frequenze e livelli di dettaglio delle prove.

Con frequenza almeno annuale sono svolti dei test complessivi sui piani di continuità operativa, di emergenza, di risposta e di ripristino, con l'obiettivo di riscontrare la capacità della banca di garantire la continuità delle proprie funzioni essenziali o importanti. Tali test sono basati su scenari il più possibile realistici e prevedono il coinvolgimento, ove appropriato, dei fornitori di servizi.

Eventuali problemi o carenze che si verifichino nel corso dei test sono documentati, analizzati e portati all'attenzione degli organi aziendali competenti, e i piani sono rivisti di conseguenza.

7. Ricorso a fornitori di servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti

In caso di ricorso a fornitori di servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, il piano di continuità operativa prevede le misure da attuare in caso di crisi con impatto rilevante sulla banca o sul fornitore di servizi.

Nel contratto sono formalizzati i livelli di servizio assicurati in caso di crisi e le soluzioni di continuità operativa poste in atto dal fornitore di servizi, adeguati al conseguimento degli obiettivi aziendali e coerenti con le prescrizioni della Banca d'Italia.

La banca valuta la presenza, presso il fornitore di servizi, di misure di continuità operativa e di modalità per garantirne il funzionamento. La banca assicura altresì che il fornitore di servizi fornisca informazioni adeguate sulle attività e sui servizi prestati, tra cui relazioni sull'erogazione dei servizi e relazioni sulle misure e sui test di continuità operativa, al fine di valutare la qualità delle misure di continuità operativa previste, nonché comunichi tempestivamente il verificarsi di incidenti al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di continuità operativa.

Nel caso in cui il fornitore di servizi abbia impegnato le stesse risorse per fornire analoghi servizi ad altre aziende, in particolare se situate nella stessa zona, sono stabilite cautele contrattuali per evitare il rischio che, in caso di esigenze concomitanti di altre organizzazioni, le prestazioni degenerino o il servizio si renda di fatto indisponibile.